



**ORDINANZA**

**n. 526**

**del 29 DICEMBRE 2025**

**OGGETTO:**

**ORARI DI APERTURA ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA PER L'ANNO  
2026**

## IL SINDACO

PREMESSO che l'art.21 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista demanda al Sindaco la determinazione del calendario e degli orari di apertura e chiusura degli esercizi;

TENUTO conto che l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) ha disposto per i titolari degli esercizi commerciali la facoltà di determinare liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nonché di effettuare l'apertura anche nelle giornate domenicali e festive;

RITENUTO opportuno, nello spirito di una piena applicazione dei principi di liberalizzazione che hanno già interessato altri settori dell'economia e al fine di armonizzare le aperture delle attività presenti sul territorio comunale, consentire l'apertura in tutti i giorni della settimana, domeniche e festività infrasettimanali comprese, anche per gli esercizi di acconciatore ed estetista, come peraltro già avviene dall'anno 2013, mantenendo comunque il limite orario di apertura giornaliera fissato tra le ore 7,00 e le ore 22,00;

Sentite le associazioni di categoria;

VISTA la legge 17/08/2005, n 174;

VISTA la legge 02/04/2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/01/2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

VISTA la legge 04/01/1990, n. 1;

VISTA la L.R. 9/12/1992, n. 54;

## DISPONE

le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate per l'anno 2026 entro il limite orario giornaliero compreso tra le ore 7,00 e le ore 22,00, sette giorni alla settimana.

Si specifica che l'apertura nelle giornate domenicali e nelle giornate festive infrasettimanali è facoltativa.

Per i lavoratori dipendenti è fatta salva la durata settimanale dell'orario di lavoro prefissata dal relativo contratto.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei 60 giorni dalla data di sua pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e, nei 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sindaco  
(Sergio BOSSI)



«\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa».